

REGOLAMENTO TIPO CONSORTILE DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Comuni > 5000 abitanti / Comuni < 5000 abitanti

COMUNE DI VAIE

Art. 1 — Criteri generali di assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri generali indicati nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005;

b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere compresi nell'elenco dei codici CER di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi";

c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali-quantitativi di cui all'art. 3 "Criteri quantitativi";

d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti, che consenta il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione sovraordinata, pari a minimo il 65%;

f) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani deve essere compatibile sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Consorzio di Comuni, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

g) le tipologie di rifiuti assimilati di cui all'art. 2 contrassegnati dalla nota "(CDR)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento; il conferimento di tali rifiuti presso i CDR / Stazioni di conferimento deve avvenire nel rispetto dei Regolamenti di gestione dei CDR /Stazioni di conferimento;

h) le tipologie di rifiuti assimilati di cui all'art. 2 contrassegnati della nota "(RT)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è attivo un circuito specifico di raccolta sul territorio;

i) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2. del D.Lgs 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità del presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

2. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art.5.

Art. 2 — Criteri qualitativi

1. Sono assimilati per qualità – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui all'elenco dei Codici CER della seguente Tabella 1 — Criteri qualitativi:

TABELLA 1 - Criteri qualitativi

08	<i>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA</i>
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose (CDR)
09	<i>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</i>
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie, contenenti argento o composti dell'argento (comprese lastre radiografiche) (CDR)
15	<i>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</i>
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno (CDR) (RT)
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misto (esclusivamente raccolta multimateriale leggero e vetro/metalli)
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
16	<i>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</i>
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente a cartucce toner esaurite) (CDR)
20	<i>RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili (CDR)
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose (CDR)
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose (CDR) (RT)
20 01 39	Plastica (CDR) (RT) (plastica diverse da imballaggi)
20 01 40	Metallo (CDR) (RT) (metalli diversi da imballaggi)
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (CDR) (RT)
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti (CDR) (RT)

2. L'individuazione del CER per ciascun tipo di rifiuto è a carico del produttore dello stesso, con la metodica indicata dall'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Al fine di semplificare per gli utenti l'individuazione della tipologia di rifiuti a seconda del CER, è possibile fare riferimento alla TABELLA 3 in allegato al presente regolamento; la descrizione dei rifiuti in tale tabella è puramente indicativa e non esaustiva e può essere integrata e modificata, se pertinente, senza necessità di approvazione formale.

Art. 3 – Criteri quantitativi

1. La quantità massime **totali** di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in "kg per metro quadrato per anno" sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a - "Intervalli di produzione kg/m²/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord per Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti [OPPURE Tabella 4b – "Intervalli di produzione kg/m²/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite all'Italia del Nord per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."];

2. Le quantità massime di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e **destinati alle operazioni di smaltimento**, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in "kg per metro quadrato per anno" sono conformi alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005. Tali quantità sono individuate, per ogni categoria e solo ai fini del presente Regolamento, tenendo conto dell'obiettivo di Raccolta Differenziata del 65%, con le seguenti modalità:

- Obiettivo di RD = 65%

- Produzione **totale** presunta di rifiuti speciali assimilati = kd massimo (DPR 158/99)

- Produzione presunta di **rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati** = Produzione **totale** presunta di rifiuti speciali assimilati x 35%

TABELLA 2 (Comuni > 5.000 abitanti) - Criteri quantitativi

Cod. Attività	Descrizione	A	B
		quantità max totale assimilata	quantità max totale indifferenziato destinato allo smaltimento assimilata
		kg/m ² * anno	kg/m ² * anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	1,9
2	Cinematografi e teatri	3,5	1,2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,9	1,7
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	2,5
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,22	1,8
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	1,5
7	Alberghi con ristorante	13,45	4,7
8	Alberghi senza ristorante	8,88	3,1
9	Case di cura e di riposo	10,22	3,6
10	Ospedali	10,55	3,7
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	4,4
12	Banche ed istituti di credito	5,03	1,8
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	4,0
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	5,2
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	2,4
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	5,1
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	4,2
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	8,48	3,0

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	4,0
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	7,53	2,6
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,91	3,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	27,6
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	21,9
24	Bar, caffè, pasticcerie	51,55	18,0
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	22,67	7,9
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,4	7,5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	32,4
28	Ipermercati di generi misti	22,45	7,9
29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	19,9
30	Discoteche, night club	15,68	5,5
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	50	17,5

TABELLA 2 (Comuni < 5.000 abitanti) - Criteri quantitativi

Cod. Attività	Descrizione	A	B
		quantità max totale assimilata	quantità max totale indifferenziato destinato allo smaltimento assimilata
		kg/m ² * anno	kg/m ² * anno
1	Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4,2	1,5
2	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	6,55	2,3
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,2	1,8
4	Esposizioni, Autosaloni	3,55	1,2
5	Alberghi con ristorante	10,93	3,8
6	Alberghi senza ristorante	7,49	2,6
7	Case di cura e di riposo	8,19	2,9
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	9,3	3,3
9	Banche ed Istituti di credito	4,78	1,7
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	9,12	3,2
11	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	12,45	4,4

12	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	8,5	3,0
13	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	9,48	3,3
14	Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	7,5	2,6
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92	3,1
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	60,88	21,3
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	51,47	18,0
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	19,55	6,8
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41	7,5
20	Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	85,6	30,0
21	Discoteche, Night club	13,45	4,7
22	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	50	17,5

Art. 4 — Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati in merito al destino degli stessi

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati (per qualità o per superamento dei limiti quantitativi) sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

Art. 5 — Sanzioni

I Comuni e il Consorzio informano le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le violazioni amministrative alle disposizioni del presente Regolamento, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito elencate:

divieto	sanzione minima	sanzione massima
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 2	€ 25,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 3	€ 25,00	€ 500,00

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni del gestore della raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra e commina la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

TABELLA 3 - DESCRIZIONE CER

La descrizione dei rifiuti corrispondenti al CER nella seguente tabella è puramente esemplificativa e non esaustiva.

CER	Descrizione TIPOLOGIA CER	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose	Cartucce e toner per stampa esauriti
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie, contenenti argento o composti dell'argento (comprese lastre radiografiche) (CDR)	Pellicole, lastre radiografiche
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Imballaggi in carta e cartoncino in genere, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone, anche ondulato, cartoni per bevande (tetrapak), contenitori per alimenti, scarpe, detersivi, astucci, fascette
15 01 02	Imballaggi in plastica	Bottiglie per bevande, flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia per la casa, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, polistirolo espanso per imballaggi, reglette per la legatura dei pacchi, reti per frutta e verdura, vasi per vivaisti, tubetti in plastica, cassette, sacchi e sacchetti, confezioni in materiale plastico, film in materiale plastico, ogni altro imballo plastico (tutto naturalmente vuoto)
15 01 03	Imballaggi in legno	Cassette per frutta e verdure, scatole in legno
15 01 04	Imballaggi metallici	Tappi e coperchi metallici, latte e lattine alimentari vuote, contenitori, vaschette, scatolette, scatole (es. per biscotti, caramelle, liquori), bombole spray non etichettate T o F, foglio di alluminio per cucina, coperchi dello yogurt, involucro per il cioccolato
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro	Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	Imballaggi in materia tessile
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente a cartucce toner esaurite)	Solo cartucce e toner per stampa esauriti
20 01 01	Carta cartone	Giornali, libri, riviste, tabulati, fotocopie, carta da pacchi, carta per usi grafici e da disegno, altri materiali in carta e cartone
20 01 02	Vetro	Lastre e altro vetro (non imballaggi)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Avanzi alimentari, scarti di frutta e verdura, gusci d'uova, fondi di caffè, piccoli ossi e cartilagini, lisce, noccioli, bustine di tè e tisane, carta assorbente usata in cucina, tovaglioli di carta usati, materiali compostabili a marchio CIC (stoviglie monouso, contenitori, shopper, bottiglie)
20 01 10	Abbigliamento	Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe, accessori per l'abbigliamento

20 01 11	Prodotti tessili	Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe, accessori per l'abbigliamento
20 01 25	Oli e grassi commestibili	Oli di frittura da uso domestico/non professionale
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche	Farmaci scaduti in confezioni commerciali
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio	Batterie di autoveicoli o motoveicoli provenienti da manutenzioni dei veicoli ad uso privato, effettuate in proprio; pile a stilo, bottone, ecc. e batterie di telefonini e altre apparecchiature elettroniche
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose	Grandi elettrodomestici (NON industriali): lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, ventilatori, forni a microonde; altri elettrodomestici e apparecchiature elettroniche: televisori, monitor di PC, PC, mouse, tablet, aspirapolveri, ventilatori, ferri da stiro, macchine da cucire, friggitrice, tostapane, fax, telefoni, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, amplificatori audio, apparecchi di illuminazione privi della sorgente di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici (non industriali), calcolatrici, attrezzi per attività di giardinaggio come trapani, tagliaerba, videogiochi, giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero con componenti elettrici o elettronici, strumenti musicali elettrici ed elettronici, ...
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose	Oggetti che sono composti completamente da legno (o quasi) come: vecchi mobili (smontati), porte, finestre (senza parti in vetro, maniglie, cerniere), cassette, tavole, assi, vimini, pannelli truciolati, bancali, ecc...
20 01 39	Plastica	Oggetti ingombranti composti interamente in plastica quali sedie, arredi
20 01 40	Metallo	Oggetti ingombranti che sono composti completamente o quasi da metallo, quali reti, sedie, arredi in metallo, pezzi di carpenteria metallica, termosifoni, ecc.
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	Erba, fiori, foglie, ramaglie potature, ecc. proveniente da manutenzioni private di giardini. Il materiale deve essere conferito privo di impurità quali sacchi, contenitori di ogni genere, terra, residui di spazzamento
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	I rifiuti che non possono essere differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Tutti quei materiali che non possono essere differenziati e che per dimensione e peso non possono essere inseriti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati (materassi, poltrone, divani, arredi in materiale misto...)